



COMUNE DI CINISI

(Città Metropolitana di Palermo)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

100 del 24/10/2017

Oggetto: *Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19/8/16, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/6/17, n. 100 – Ricognizione partecipate possedute – Individuazione partecipazioni da alienare – Determinazioni per alienazioni*

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventiquattro** del mese di **Ottobre** alle Ore 21.00 nei locali comunali, a seguito invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 17/10/2017 prot. n.21455, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sig. **Manzella Giuseppe** nella qualità di **Presidente** del Consiglio Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti al momento della votazione i sigg.ri:

COGNOME E NOME	Presente	Assente	COGNOME E NOME	Presente	Assente
MANZELLA Giuseppe	x	<input type="checkbox"/>	SOLLENA Vito	x	<input type="checkbox"/>
BIUNDO Leonardo	<input type="checkbox"/>	x	NICCHI Angelo Alessio	x	<input type="checkbox"/>
PALAZZOLO Monica	x	<input type="checkbox"/>	CATALANO Salvatore	x	<input type="checkbox"/>
ANSELMO Antonino	x	<input type="checkbox"/>	MALTESE Vito	x	<input type="checkbox"/>
GIAIMO Michele	x	<input type="checkbox"/>	RUFFINO Antonino	x	<input type="checkbox"/>
FERRARA Giuseppe	x	<input type="checkbox"/>	SCRIVANO Girolamo	x	<input type="checkbox"/>
IMPASTATO Concetta	x	<input type="checkbox"/>	DI MAGGIO Salvina	x	<input type="checkbox"/>
ABBATE Vera	x	<input type="checkbox"/>	PALAZZOLO Caterina	x	<input type="checkbox"/>
LA FATA M. Francesca	<input type="checkbox"/>	x	LO CRICCHIO Francesca	x	<input type="checkbox"/>
MALTESE Marina	x	<input type="checkbox"/>	CAVATAIO Agostino	x	<input type="checkbox"/>

Fra gli assenti risultano i signori: La Fata - Biundo

Partecipazione il Segretario Generale, Dott. Giovanni Impastato.

Assume la Presidenza il Presidente Manzella Giuseppe
Scutatori: Anselmo, Nicchi, Di Maggio.

La seduta è pubblica

Consiglieri presenti n. 19

IL PRESIDENTE

Aprè la trattazione dell'argomento posto al n. 4 dell'o.d.g. relativo a: "*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione partecipazioni da alienare – Determinazione per alienazioni*", e sottopone al consiglio Comunale la proposta di deliberazione acclusa alla presente e che si riporta in calce al presente atto.

Il consigliere **Cavataio** dà lettura del verbale della Commissione di Bilancio del 17/10/2017.

Si apre la discussione generale nella quale intervengono i seguenti Consiglieri e funzionari Comunali: Presidente Manzella, cons. Impastato, cons. Ruffino, Responsabile del I Settore C. Palazzolo, Sindaco G. Palazzolo, Segretario Comunale G. Impastato, cons. Ferrara, cons. Catalano, i cui interventi saranno riportati nel processo verbale di seduta

Alle ore 22.05 esce il cons. Giaimo

Presenti n. 18 consiglieri

Alle ore 22.10 il Presidente sospende la seduta per 10 minuti.

Alle ore 22.23 il Presidente riprende i lavori d'aula

Presenti 18 consiglieri

Assenti i consiglieri La Fata e Ruffino

Alle ore 22.25 rientra il consigliere Ruffino

Presenti n. 19 consiglieri

Alle ore 22.30 esce il consigliere Biundo

Presenti n. 18 consiglieri

Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente pone ai voti la proposta di delibera in trattazione che registra il seguente esito dallo stesso accertato e proclamato con l'assistenza continua degli scrutatori:

Presenti e votanti n. 18

Voti favorevoli n. 10 (Ruffino, Sollena, M. Maltese, Nicchi, , V. Maltese, Anselmo, Cavataio, Lo Cricchio, Giaimo e Scrivano)

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 8 (Manzella, Impastato, M. Palazzolo, Di Maggio, Ferrara, Catalano, Abbate e C. Palazzolo)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera e ritenuta meritevole di approvazione;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;
VISTO il parere dei Revisori dei Conti;
VISTO il parere della Commissione Consiliare in materia di Bilancio;
SENTITO l'esito della votazione sulla proposta;
UDITI gli interventi resi in aula;
VISTO l'O.R.EE.LL.;

DELIBERA

DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da Relazione Tecnica ed accluse schede che sotto la lettera **A**) si allega alla presente per costituire parte integrante e sostanziale;

II. di individuare nel medesimo allegato **A**:

- a) le partecipazioni del Comune di Cinisi da mantenere ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, c. 2 del D. Lgs n. 175/2016;
- b) le partecipazioni del Comune di Cinisi da razionalizzare mediante dismissione delle quote detenute o messa in liquidazione delle stesse società;

III. di demandare alla Giunta comunale di riferire periodicamente al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

IV. di trasmettere la presente deliberazione a tutti gli organismi partecipati dal Comune;

V. di comunicare l'esito della ricognizione al MEF tramite l'apposito portale telematico;

VI. di inviare copia della presente deliberazione alla Sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei conti

Il consigliere **Cavataio** chiede l'immediata esecutività dell'atto

Il **Presidente** pone in votazione la superiore proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione, a maggioranza dei presenti (n. 10 favorevoli e n. 8 astenuti) dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, c.2, della L.R. n. 44/1991.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
G. Manzella

IL CONSIGLIERE ANZIANO
M. Palazzolo

IL SEGRETARIO
Dott. G. Impastato

Mano Palazzolo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

Si attesta che copia del presente atto è stato reso pubblico all'Albo Pretorio on line, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, a decorrere dal giorno _____ per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- *Che la presente deliberazione :*
- *Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/10/2017;*
- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12\ 16 L.R. 44/91)

Li _____



[Signature]
Il Segretario Comunale



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

C.F. 80017500820

P.IVA 02438370823

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL
I SETTORE
"Amministrativo Socio-Culturale"
DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE**

Iscritta al Registro delle proposte al N° 73 del 11^o OTT. 2017

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare – Determinazioni per alienazione

Oggetto: *Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare – Determinazioni per alienazione.*

PREMESSO quanto disposto dal D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

ATTESO CHE ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

DATO ATTO CHE il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Cinisi e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la **ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

ATTESO CHE:

con nota prot.19115del22/09/2017, inoltrata a mezzo pec, sono stati richiesti a tutti gli organismi partecipati dal comune i dati e le informazioni necessari per procedere all'attività di revisione straordinaria;

alla data odierna non è pervenuta alcuna risposta da parte dei suddetti organismi Partecipati;

pertanto non avendo gli stessi fornito dati ed informazioni ci si è avvalsi di quelli già in possesso di questo ente locale;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato **A** alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute così riassumibili:

1. Società Città della Costa di Nord Ovest S.p.A
2. Società Gesap S.p.A
3. Società Sviluppo del Golfo società consortile a .r.l.
4. Servizi Comunali Integrati S.p.A.
5. G.A.L. Golfo di Castellammare Società Consortile a.r.l.
6. S.S.R. Palermo Area Metropolit. S.C.P.A.
7. Associazione G.A.C. Golfi di Castellammare
8. Consorzio Distretto Turistico Regionale Siciliano Golfo di Castellammare

DATO ATTO CHE per ciascuna delle suddette società sono state compilate le schede informative allegate alla Deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/sezaut/2017/inpr.

TENUTO CONTO che nel caso di eventuale reinternalizzazione di funzioni o servizi affidati a società a controllo pubblico, la spesa del personale già in precedenza dipendente dell'Ente con rapporto di lavoro indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e del parametro di cui all'art. 1, c.557-quater, legge n. 296/2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano

state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art.6-bis, D.Lgs. n. 165/2001, e, in particolare, a condizione che:

- a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;
- b) la dotazione organica dell'Ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;
- c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;
- d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla Società;

RICHIAMATI

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Determinazione Sindacale n. 7 del 21/04/2015
- la successiva relazione illustrativa dei risultati conseguiti, approvata con Determinazione Sindacale n. 10 del 23/05/2016;

provvedimenti del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da Relazione Tecnica ed accluse schede che sotto la lettera **A)** si allega alla presente per costituire parte integrante e sostanziale;


II. di individuare nel medesimo allegato **A):**

- a) le partecipazioni del Comune di Cinisi da mantenere ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, c. 2 del D. Lgs n. 175/2016;
- b) le partecipazioni del Comune di Cinisi da razionalizzare mediante dismissione delle quote detenute o messa in liquidazione delle stesse società;

III. di demandare alla Giunta comunale di riferire periodicamente al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

- IV. di trasmettere la presente deliberazione a tutti gli organismi partecipati dal Comune;
- V. di comunicare l'esito della ricognizione al MEF tramite l'apposito portale telematico;
- VI. di inviare copia della presente deliberazione alla Sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei conti
- VII. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, c.2, della L.R. n. 44/1991

L'Istruttore Amm.vo
(dott. *Salvatore Marici*)



PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.12

DELLA L.R. N.30/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA



Cinisi li _____

Il Responsabile del Servizio




PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE



Cinisi li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario





COMUNE DI CINISI (PA)

RELAZIONE TECNICA

Il D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.).

Ai sensi dell'art. 4, c. 1 della menzionata normativa le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il comune, fermo restando quanto sopra indicato, può invece mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo ed in particolare per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- f) al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

L'art. 24 T.U.S.P., prevede che , entro il 30 settembre 2017, il Comune debba provvedere obbligatoriamente, anche nel caso in cui non si detengano partecipazioni in società, ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate alla luce dei criteri fissati dalla normativa.

Ad esito della ricognizione dovranno essere alienate entro un anno dalla conclusione della presente procedura, ovvero subire un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, tutte le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2 T.U.S.P.;
- 3) fattispecie previste dall'art. 20, c. 2 T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

E' fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Cinisi e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Diversificato è, invece, il regime per le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 175/2016. Qualora siano rispettati i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfatto il requisito dell'attività prevalente, producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), esse possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto a detto limite anche a finalità diverse, fermo restando il rispetto dell'art.4, c.1, d.lgs. n. 175/2016, e purchè tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Dagli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, è emerso che le partecipazioni detenute sono così riassumibili:

Dati delle Società

Società Città della Costa di Nord Ovest S.p.A

codice fiscale: 04814670826

anno costituzione: 1999

tipo di partecipazione: diretta

misura di partecipazione: 12,82%

Valore nominale quote possedute: €15.493,80

Valore quote possedute su Patrimonio Netto: €4.583,00

(dati bilancio 2013)

durata impegno: 31/12/2020

Oneri di gestione a carico del Comune – anno 2016: €0,00

risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:

anno 2014 non approvato

anno 2015 non approvato

anno 2016 non approvato

stato società: **recesso unilaterale (art.2437 C.C.)**

Società Gesap S.p.A

codice fiscale: 03244190827

anno costituzione: 1984

tipo di partecipazione: diretta

misura di partecipazione: 2,92%

Valore nominale azione possedute: €1.953.299,70

Valore azione possedute su Patrimonio Netto: €1.824.958,71

durata impegno: 31/12/2050

Oneri di gestione a carico del Comune – anno 2016: €0,00

risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:

anno 2014 €1.145.460,00

anno 2015 €422.230,00

anno 2016 €181.209,00,

stato società: **attiva**

Società Sviluppo del Golfo società consortile a.r.l.

codice fiscale: 02009440815

anno costituzione: 2001

tipo di partecipazione: diretta

misura di partecipazione: 2,513%

Valore nominale quote possedute: €.1.116,00

Valore quote possedute su Patrimonio Netto: €.537,05

(dati bilancio 2014)

durata impegno: 31/12/2020

Oneri di gestione a carico del Comune – anno 2016: €.5.963,83

risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:

anno 2014 €.-18.709,00

anno 2015 €.1.910,00

anno 2016 non approvato

stato società: in liquidazione

Servizi Comunali Integrati S.p.A.

codice fiscale: 05159940823

anno costituzione: 2007

tipo di partecipazione: diretta

misura di partecipazione: 7,53%

Valore nominale azione possedute: €.7.527,00

Valore azione possedute su Patrimonio Netto: €.7.756,88

(dati bilancio 2012)

durata impegno: 31/12/2030

Oneri di gestione a carico del Comune – Quota generale costi di gestione anno 2016

(Costi di gestione + costi del servizio RSU) €.2.579.744,00

risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:

anno 2014 non approvato

anno 2015 non approvato

anno 2016 non approvato

stato società: in liquidazione

G.A.L. Golfo di Castellammare Società Consortile a.r.l.

codice fiscale: 02412500817

anno costituzione: 2010

tipo di partecipazione: diretta

misura di partecipazione: 4,614%

Valore nominale quote possedute: €.6.000,00

Valore quote possedute su Patrimonio Netto: 5.568,82

durata impegno: 31/12/2050

Oneri di gestione a carico del Comune – anno 2016: €.1.804,65

risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:

anno 2014 €.-579,00

anno 2015 €.-8.013,00

anno 2016 €.-934,00,

stato società: attiva

S.S.R. Palermo Area Metropolit. S.C.P.A.

codice fiscale: 06269510829

anno costituzione: 2013

tipo di partecipazione: diretta

misura di partecipazione: 1,296%

Valore nominale quote possedute: €.1.555,20

Valore quote possedute su Patrimonio Netto: €.1.550,50

durata impegno: 31/12/2030

Oneri di gestione a carico del Comune – anno 2016: €.216,51

risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:

anno 2014 €.0,00

anno 2015 €.0,00

anno 2016 €.0,00,

stato società: attiva

Associazione G.A.C. Golfi di Castellamare

codice fiscale: 02490010812

anno costituzione: 2013

tipo di partecipazione: diretta

misura di partecipazione: 7,49%

Valore nominale quote possedute: €.3.000,00

Valore quote possedute su Patrimonio Netto: €.3.055,62

durata impegno: 31/12/2050

Oneri di gestione a carico del Comune – anno 2016: €.0,00

risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:

anno 2014 €.-1.899,00

anno 2015 €.0,00

anno 2016 €.0,00

stato società: attiva

Consorzio Distretto Turistico Regionale Siciliano Golfo di Castellamare

codice fiscale: 06072780825

anno costituzione: 2013

tipo di partecipazione: diretta

misura di partecipazione: 2,5 %

Valore nominale quote possedute: €.2.500,00

Valore quote possedute su Patrimonio Netto: €.1.746,12

durata impegno: 31/12/2050

Oneri di gestione a carico del Comune – anno 2016: €.0,00

risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:

anno 2014 - € - 4.406,00

anno 2015 - €. -5.467,00

anno 2016 - € - 6.586,00

La società non ha svolto attività.

stato società: in liquidazione

1) **La società Servizi Comunali Integrati RSU spa**, si osserva che essa è stata posta in liquidazione ai sensi dell'art. 19 della l.r. 9/2010 che ha riformato il sistema organizzativo del ciclo dei rifiuti e, di fatto, a seguito della l.r. 2/2013 a decorrere dal 1.10.2013 non effettua più il servizio che, allo stato, è svolto da un Commissario straordinario nominato dal Presidente della Regione con ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 191 del d. Lgs. 152/2006: la struttura commissariale, che opera in nome e per conto del comune, si avvale della struttura organizzativa, del personale e dei mezzi della società in liquidazione.

Il Comune continua a sostenere, finanziandoli attraverso la tariffa rifiuti, i costi di funzionamento e di amministrazione della società posta in liquidazione, della quale non risulta approvato il bilancio dell'esercizio 2013 né è stato presentato quello dell'esercizio 2014. (Questa società a totale partecipazione pubblica, gestisce il servizio dei rifiuti, non rientra nel perimetro della presente relazione in quanto a partecipazione obbligatoria per legge – così come ribadito nella deliberazione della Corte dei Conti n.61/2016/INPR)

2) Il **GAL Golfo di Castellammare Società Consortile a.r.l.** è una società consortile mista pubblico-privata a responsabilità limitata, costituita ai sensi dell'art. 2615 del codice civile, con atto notarile del 15/12/2010, rep. 13.099, notaio dott. Manfredi Marretta.

Il capitale sociale della società è di €. 72.000,00.

Il comune di Cinisi, con deliberazione del Consiglio Comunale n.97 del 29/10/2009 ha autorizzato alla sottoscrizione di n. 24 azioni del valore di 250,00 euro ciascuna, per un valore complessivo di 6.000,00 euro e per un valore complessivo percentuale di partecipazione al capitale del 8,33%.

La società, pubblica e privata, può essere classificata, secondo l'anagrafica proposta nel Programma di razionalizzazione delle partecipazioni locali di cui all'art. 23 del D.L. 66/2014, pubblicato il 7 aprile 2014, tra quelle che erogano "servizi a domanda individuale per le imprese" ed è finalizzata a favorire lo sviluppo locale di un area rurale.

I comuni facente parte del GAL Golfo di Castellammare sono n. 7 : Partinico, Cinisi, Terrasini, Trappeto, Balestrate, Alcamo, Borgetto;

I soci costitutivi della società sono n. 35.

La società ha sede amministrativa e legale in Alcamo ed ha la durata fino al 31/12/2050. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo rimborso spese sostenute per missioni o per la partecipazione alle riunioni.

Il Sindaco *pro tempore* dell'Ente riveste di diritto la carica di componente dell'Assemblea dei soci, senza percepire alcun compenso per l'incarico.

Il GAL Golfo di Castellammare ha avviato una serie di bandi per il finanziamento di interventi le cui opere sono concluse o in fase di conclusione.

Il Comune di Cinisi ha partecipato ai bandi ed ha ottenuto i seguenti finanziamenti:

- Misura 321 Azione A per "Servizi essenziali e infrastrutture rurali"– Finanziamento €.200.000,00
- Misura 313 Azione A per "Promozione degli itinerari rurali del Gal - Finanziamento €.370.907,52
- Misura 323 Azione B - Finanziamento €.153.432,00
- Misura 323 Azione B bis - Finanziamento €.114.908,68
- Misura 313 Azione B per "Promozione degli itinerari rurali del Gal - Finanziamento €.82.864,00

3) - **La SRR**, invece, sebbene costituita nel 2013 non risultava, alla data del 21/04/2015 (data di approvazione del P.O.) operativa, non avendo approvato il Piano d'ambito, né avendo posto in essere gli adempimenti previsti dalla l.r. 9/2010 per l'assorbimento del personale della società d'ambito di riferimento. Essa opera con un consiglio di amministrazione formato dai sindaci di tre comuni che non percepiscono compenso e non ha personale alle proprie dipendenze (Questa

società a totale partecipazione pubblica, gestisce il servizio dei rifiuti, non rientra nel perimetro della presente relazione in quanto a partecipazione obbligatoria per legge – così come ribadito nella deliberazione della Corte dei Conti n.61/2016/INPR)

4) La società **Gesap spa**, gestisce i servizi aeroportuali dell'aeroporto di Palermo Punta Raisi, il cui sedime ricade interamente sul territorio del Comune di Cinisi. Tale caratteristica, unica per tutto il Paese, fa del sistema aeroportuale gestito da Gesap s.p.a., una realtà strategica ai fini della "tutela degli interessi della comunità e dello sviluppo del territorio", compito istituzionalmente assegnato al Comune di Cinisi dall'articolo 3 del D.LGS n.267/2000. Basti pensare all'impatto in termini occupazionali, di competitività del territorio e di tutela della salute derivante dalle scelte operative della società di gestione Gesap s.p.a.

Peraltro, come ben specificato nella nota dell'Anci Nazionale del 03/11/2010, le società aeroportuali non sono soggette al divieto di cui all'art.3 comma 27 della legge finanziaria per l'anno 2008 (L. n.244/2007) in quanto perseguono "finalità istituzionali legate alla mobilità ed al collegamento dei territori a fini di pubblica utilità.

Per quanto sopra motivato dunque, questa Amministrazione ha interesse a mantenere la propria partecipazione nella Società Gesap S.p.a. quale strumento per il perseguimento dei propri fini istituzionali assegnati dalle norme e da "vocazione naturale".

5) - Per la **Società Città della Costa di Nord Ovest S.p.A** in atto è stata attivata la procedura di fuoriuscita (ai sensi dell'art.1 comma 569 l. 147/2013 e art.2437 del Codice Civile) in quanto la stessa, che dai principi statutari per cui costituita, doveva occuparsi in particolare del reperimento di risorse e fondi comunitari, negli anni non ha prodotto risultati soddisfacenti tali per il suo mantenimento. Il **Consiglio Comunale di Cinisi**, con deliberazione n.13 del 06/02/2009 ha deliberato di **NON mantenere** la quota di partecipazione azionaria all'interno della Società Città della Costa di Nord Ovest;

Con nota prot.13700 del 10/09/2014 l'Amm.ne ha chiesto a tutti gli Enti soci l'eventuale esercizio del diritto di prelazione sulle quote del Comune e alla Società ha avanzato la richiesta della corresponsione del valore in denaro delle quote calcolate in applicazione dei criteri di cui all'art.2437 del C.C.

6) La società **Sviluppo del Golfo Società Consortile a r.l.** promossa da soggetti istituzionali e da operatori economici, ha lo scopo di promuovere e gestire iniziative a sostegno dello sviluppo locale sostenibile e della valorizzazione delle risorse del territorio ed opera in funzione di Soggetto Responsabile del Patto Territoriale dell'Area del Golfo di Castellammare ai sensi della L. 23-12-1996 n. 662 e della Delibera CIPE del 21-03-1997 e s.m.i. per il coordinamento degli interventi in esso previsti, provvedendo tra l'altro a ricevere, gestire e rendicontare le somme trasferite con Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e provvedendo ai pagamenti in favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni del Patto.

La durata è stata fissata fino al 31-12-2020 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta su deliberazione dell'Assemblea.

Il Comune di Cinisi ha aderito alla suddetta Società dal 02-03-2001 e la quota sociale posseduta è

pari al 2,15%.

Esso partecipa alle spese di gestione per un importo pari ad €. 9.730,17 (per l'anno 2014 e €.8451,36 per l'anno 2015).

Il comune di Cinisi, avvalendosi della Società, ha ottenuto finanziamenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative al piano di Lottizzazione per insediamenti produttivi in zona artigianale e commerciale.

La stessa ha esaurito le sue funzioni statutarie e, con atto Rep. 41094/15805 del Notaio Salvatore Lombardo in Marsala, in data 30/05/2016, la Società è stata posta in liquidazione.

7) Il Associazione G.A.C. Golfi di Castellamare

L'associazione, è stata costituita il 10 gennaio 2013 ed è iscritta al n.204 del Registro delle Persone Giuridiche della Regione Siciliana.

Le attività del GAC ricadono nell'arco temporale 2013 2015 ma la fase operativa è ha avuto inizio nel settembre del 2014, subito dopo [l'avvenuta registrazione della convenzione con il Dipartimento Regionale Pesca presso la Corte dei Conti. La conclusione del PSL è stata il 31 12 2015. mentre le attività di presentazione della rendicontazione è stata chiusa il 31 03 2016, Ad oggi sono in corso le attività dei controlli da parte del Dipartimento Regionale. Di seguito si rappresenta una sintesi delle attività svolte nell'esercizio.

In data 21 10 2015 con DDG 994 è stata autorizzata la rimodulazione del PSL, con la quale sono state incrementate le risorse a titolarità per euro 143.158,00 e riducendo gli interventi a regia per pari importo. La spesa rendicontata per gli interventi a titolarità è stata di euro 1.146.492,01 a fronte di una dotazione finanziaria di. euro 1.165.783,00 con economie di euro 19,290,99 con uno speso del 98% circa, Per gli interventi a regia a fronte di una dotazione finanziaria di euro 861.712.00 non è possibile definire la spesa realizzata ammessa, in quanto sono incorso le operazione di controllo.

La società ha sede amministrativa e legale in Castellamare del Golfo ed ha la durata fino al 31/12/2050. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo rimborso spese sostenute per missioni o per la partecipazione alle riunioni.

Il Sindaco *pro tempore* dell'Ente riveste di diritto la carica di componente dell'Assemblea degli associati, senza percepire alcun compenso per l'incarico.

Conclusioni

Per quanto avanti esposto, si ritiene, in conclusione, dover riassumere brevemente , in ordine alle società da mantenere ovvero da assoggettare a misure di razionalizzazione, nonché alle motivazioni che ne determinano il mantenimento o la dismissione , come meglio di seguito specificato :

- 1) Società Servizi Comunali Integrati spa - società in liquidazione;**
- 2) GAL Golfo di Castellammare Società Consortile a.r.l.- da mantenere, in quanto rientrante tra la tipologia di società che svolgono attività di cui all'art. 4, c. 6 del D.L.vo175/2016;**
- 3) La SRR – gestisce il servizio rifiuti e pertanto da **mantenere**, in quanto a partecipazione obbligatoria per legge, com'anche ribadito dalla deliberazione della Corte dei Conti, sez controllo Sicilia, n. 61/2016/INPPR;**

- 4) **Gesap spa-** gestisce servizi aeroportuali, da mantenere, in quanto esercita le funzioni istituzionalmente assegnate al Comune dall'art. 3 del dlgs 267/2000. Non è soggetta al divieto di cui all'art. 3 , comma 27, Legge finanziaria 2008(L. 244/2007), in quanto persegue "finalità istituzionali legate alla mobilità e al collegamento dei territori a fini di pubblica utilità";
- 5) **Società Città della Costa di Nord Ovest S.p.A-** non mantenere – recesso unilaterale, si procederà alla richiesta di rimborso delle azioni ai sensi dell'art. 2437 C.C., entro 12 mesi dalla data di presa d'atto del CdA;
- 6) **Sviluppo del Golfo Società Consortile a r.l.-** ha esaurito le sue funzioni statutarie e, con atto Rep. 41094/15805 del Notaio Salvatore Lombardo in Marsala, in data 30/05/2016, è sta posta in liquidazione
- 7) **L' Associazione G.A.C. Golfo di Castellammare-** da mantenere in quanto rientrante tra la tipologia di società che svolgono attività di cui all'art. 4, c. 6 del D.L.vo175/2016;
- 8) **Consorzio Distretto Turistico Regionale Siciliano Golfo di Castellammare -** posta in liquidazione, giusto verbale del 18 luglio 2017. Rep. N. 24827/11174 del notaio Gabriella Lupo.

Il Responsabile del Settore Amm.vo

dott.ssa Caterina Palazzola



Comune di Cinisi
Il Revisore Unico

Prot. N 38 del 9 Ottobre 2017

Al Presidente del Consiglio Comunale

e p.c. Al Sig. Sindaco
Al Responsabile del Settore Affari Finanziari

OGGETTO: Parere sulla proposta di *Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare – Determinazioni per alienazione*

In merito alla proposta di cui in oggetto.

PRESO ATTO della proposta e della Relazione Tecnica allegata alla stessa;

VISTO la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/7/2017 avente ad oggetto "LINEE DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 24, D.LGS. N. 175/2016";

PRESO ATTO che l'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

1. Società Città della Costa di Nord Ovest S.p.A
2. Società Gesap S.p.A
3. Società Sviluppo del Golfo società consortile a.r.l.
4. Servizi Comunali Integrati S.p.A.
5. G.A.L. Golfo di Castellammare Società Consortile a.r.l.
6. S.S.R. Palermo Area Metropolit. S.C.P.A.
7. Associazione G.A.C. Golfi di Castellammare
8. Consorzio Distretto Turistico Regionale Siciliano Golfo di Castellammare

VERIFICATA la proposta che prevede per ogni partecipazione le seguenti azioni:

1. Società Servizi comunali Integrati RSS: società in liquidazione;
2. **GAL Golfo di Castellammare Società Consortile a.r.l.:** da mantenere, in quanto rientrante tra la tipologia di società che svolgono attività di cui all'art. 4, c. 6 del D.L.vo 175/2016;
3. S.S.R. Palermo Area Metropolit. S.C.P.A.: da mantenere in quanto a partecipazione obbligatoria per legge;
4. **Gesap spa:** da mantenere, in quanto esercita le funzioni istituzionalmente assegnate al Comune dall'art. 3 del dlgs 267/2000. Non è soggetta al divieto di cui all'art. 3, comma 27, Legge finanziaria 2008 (L. 244/2007), in quanto persegue "finalità istituzionali legate alla



- mobilità e al collegamento dei territori a fini di pubblica utilità”;*
5. **Società Città della Costa di Nord Ovest S.p.A:** *non mantenere* – recesso unilaterale, si procederà alla richiesta di rimborso delle azioni ai sensi dell'art. 2437 C.C., entro 12 mesi dalla data di presa d'atto del CdA;
 6. **Sviluppo del Golfo Società Consortile a r.l.:** *società in liquidazione.*
 7. **Associazione G.A.C. Golfo di Castellammare:** *da mantenere* in quanto rientrante tra la tipologia di società che svolgono attività di cui all'art. 4, c. 6 del D.L.vo 175/2016;
 8. **Consorzio Distretto Turistico Regionale Siciliano Golfo di Castellammare :** *società in liquidazione.*

VISTO il parere "favorevole", in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere "favorevole", in ordine alla regolarità contabile,

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità del Comune di Cinisi;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione

IL REVISORE UNICO

Doc. Antonino Minco

